

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 16,05.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta del
20 gennaio 2003.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bologna, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Malgieri, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Mauro, Micciché, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Zacchera e Zani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono cinquantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Nel giorno della memoria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche se il protocollo non lo prevede, trat-

tandosi del giorno della memoria, desidero dire che la Camera dei deputati partecipa alle manifestazioni che sono in corso e ai sentimenti che sono stati espressi dalle massime cariche dello Stato, alla considerazione che l'intero popolo italiano ha degli errori e della propria storia, ma anche della volontà di riscatto, di riscossa e di comprensione delle questioni che hanno determinato una delle piaghe più profonde nel tessuto morale, sociale, civile e penale della società.

Quindi, iniziando questa seduta, non potevo fare a meno di portare la mia memoria, di chi da ragazzo ha visto discriminare anche compagni di banco quando sono intervenute le leggi razziali. Questo per dimostrare quanto grande sia stata e sia oggi la differenza con la libertà riconquistata e la pace, che speriamo venga mantenuta. Siccome vedo molti ragazzi presenti in tribuna, ho voluto dire anche questo perché sappiano quanto siano diverse la loro storia e la loro condizione rispetto a quelle in cui molti, come me, si sono trovati a vivere in quell'epoca (*Applausi*).

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*,
legge:

Catello Pandolfi, da Sorrento (Napoli),
chiede:

misure per semplificare le modalità di presentazione dei ricorsi alle commis-

sioni tributarie (523) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

provvedimenti per evitare esagerati aumenti delle tariffe assicurative concernenti la responsabilità civile auto (524) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

la sostituzione nelle scuole pubbliche dell'insegnamento della religione cattolica con quello della storia delle religioni (525) — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

misure per contrastare la disoccupazione (526) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

che la riforma dello Stato nel senso del federalismo sia accompagnata dai necessari contrappesi istituzionali (527) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

provvedimenti per rendere effettiva la responsabilità civile dei magistrati (528) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

modifiche della normativa in materia di formazione dei medici specialisti (529) — *alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali)*;

che sia assicurata da parte della televisione pubblica l'osservanza dell'articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di informazione (530) — *alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti)*;

norme perché la RAI Spa sia privatizzata nelle forme dell'azionariato popolare (531) — *alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti)*.

Stefano Paoli, da Firenze, espone la necessità di interventi di diversa natura per la soluzione dei problemi della città di Firenze e per assicurare l'efficienza e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni ivi operanti (532) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (2788) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.

La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2788)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali, onorevole Oricchio, ha facoltà di svolgere la relazione, anche in sostituzione del relatore per la Commissione esteri.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, mi permetta qualche breve considerazione prima di scendere nel merito dell'articolato del disegno di legge, atto Camera n. 2788, che introduce modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.

Anche per capire l'importanza di questo provvedimento di cui ci apprestiamo a svolgere l'esame, vorrei ricordare come l'ordinamento del Ministero degli affari esteri di una qualsiasi nazione non sia, e

non debba essere, qualcosa di estraneo rispetto al paese di cui è espressione; non può costituire un mondo cui si guarda come a ciò che è lontano e, soprattutto, non può essere neppure qualcosa di alieno rispetto alla storia del paese di cui è emanazione ed all'evoluzione socio-economica della nazione che è destinato a rappresentare nello scenario delle relazioni internazionali, politiche ed economiche.

Ecco, quindi, spiegati il contesto storico, le necessità odierne e le concrete esigenze attinenti anche allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali. Questi elementi ci danno il senso e la misura di ciò che deve essere la moderna diplomazia e di come l'organizzazione diplomatica del nostro paese necessitasse e necessiti — ed oggi vede risolti questi problemi — di alcune integrazioni e modifiche, di non poca importanza, capaci di razionalizzare il complessivo schema ordinamentale dell'amministrazione degli affari esteri. A questo proposito, ricordiamo che il disegno di legge n. 2788 interviene dopo una serie di provvedimenti normativi come il decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, il decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999, il decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000 che hanno tutti, a loro volta, operato degli interventi nel campo dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri. Ciò nonostante, come affermato nella stessa relazione del disegno di legge n. 2788, e nonostante questi tre interventi, era opportuno un nuovo intervento del legislatore che riuscisse ad organizzare, a coordinare questi interventi ed a prevederne di nuovi e, quindi, a svolgere un completamento della funzione di riforma della nostra amministrazione degli affari esteri.

Poiché sono citati negli stessi atti parlamentari e nella stessa relazione, vorrei ricordare come il decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 (riordino della carriera diplomatica a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266) avesse dato vita ad un primo riordino dell'ordinamento della carriera diplomatica. Il decreto del Presidente della Repubblica del

10 agosto 2000, n. 368, in applicazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1999, esercitando questa delega aveva determinato sotto un profilo quantitativo i posti da assegnare al personale direttivo dell'amministrazione in questione.

Vorrei anche ricordare come l'organizzazione del ministero — che, sostanzialmente, rimane nella sua struttura portante quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 — aveva già subito una prima modifica con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 1999, n. 267 (regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale, nonché delle relative funzioni dell'amministrazione centrale del ministero). Ebbene, con il disegno di legge n. 2788, per esplicita affermazione contenuta nella relazione che precede l'articolato, si sostiene la necessità di un ulteriore intervento complessivo e riorganizzativo che, tenendo presente questi altri tre interventi registrati in precedenza — a mio modo di vedere parziali —, tende a porre in essere delle innovazioni complessive dell'ordinamento dell'amministrazione. A mio modo di vedere sono delle innovazioni pregnanti, di notevole valore, che vanno anche ben al di là degli scopi dichiarati nella relazione che, invece, tende a presentare l'articolato come un pacchetto di norme adeguatrici. Io ritengo che vi siano invece — lo vedremo analizzando in dettaglio l'articolato — delle innovazioni che vivacizzano e rendono maggiormente dinamica la nostra amministrazione.

In sintesi, vorrei in questa sede ricordare le innovazioni riguardanti l'istituzione delle sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche che rappresentano un'innovazione pressoché assoluta del nostro ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. Vorrei, inoltre, ricordare l'inserimento definitivo nell'amministrazione degli affari esteri degli istituti italiani di cultura e la previsione, nell'ambito delle principali funzioni degli uffici consolari, dell'attività volta ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei

cittadini italiani residenti all'estero; il tutto finalizzato ad una maggiore presenza del nostro paese in tutte le nazioni del mondo, ad una migliore organizzazione per coordinare le relazioni economiche ed internazionali, per fare in modo, com'è stato più volte detto e come previsto nel programma di Governo, che le nostre sedi di rappresentanza all'estero diventino anche un veicolo, un propulsore, un motore dell'economia, della partecipazione, della presenza dei nostri operatori economici nell'intero continente.

Si tratta, quindi, di un progetto ben più ampio, volto alla razionalizzazione di quello schema ordinamentale dell'amministrazione che i tre precedenti provvedimenti normativi citati, con interventi non collegati o episodici, non erano ancora — a mio modo di vedere — riusciti a dare al nostro paese. Si tratta di un progetto complessivo di grande valenza che serve anche ad aggiornare il nostro tipo di rappresentanza all'estero, alla luce dell'evoluzione socio-economica del nostro paese.

Se queste sono le linee generali, le motivazioni socio-economiche e storiche, il quadro normativo in cui si inserisce il disegno di legge atto Camera n. 2788, penso che dall'esame sommario, breve dell'articolato possiamo riscontrare, punto per punto, la validità di queste idee base che sono il fulcro da cui parte l'iniziativa legislativa di cui ci stiamo occupando.

A tale proposito vorrei ricordare come l'articolo 1 modifichi, aggiornandola alla realtà odierna, la norma sulla composizione dell'amministrazione degli affari esteri. Viene sottolineato come la predetta amministrazione sia costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero che entrano così a far parte pienamente dell'amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 2 modifica l'articolo 16, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante norme sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri, consentendo che le funzioni di vice

capo servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico siano conferite a funzionari diplomatici che rivestono il grado di consigliere di legazione, oltre che a funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, come già normativamente previsto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967: la nuova disposizione integra la composizione del consiglio di amministrazione, estendendola ai capi servizio ed al direttore dell'istituto diplomatico. Prevede anche, con una sostituzione integrale del quarto comma dell'articolo 26 citato, quali siano i soggetti abilitati a sostituire i componenti del consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento, individuando i sostituti nei vicari dei predetti uffici.

L'articolo 4 modifica la rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla all'inserimento degli istituti italiani di cultura nella compagine dell'amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 5, nello stesso ordine di idee dell'articolo 4, ricomprende oggi gli istituti italiani di cultura nel novero degli uffici all'estero, modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Viene peraltro specificato, con l'introduzione di due nuovi commi nello stesso articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che gli istituti sono interamente regolati da un'apposita disciplina, ovvero dalla legge n. 401 del 1990.

L'articolo 6 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 l'articolo 30-*bis* recante sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche. Credo di dover spendere qualche parola su questa innovazione poichè la *ratio* di tale norma tende a costituire una rappresentanza diplomatica in paesi per i quali altre erano le sedi diplomatiche territorialmente competenti. È un'innovazione di notevole importanza, come accennavo in precedenza nell'ambito delle linee generali del mio intervento, giacchè le esigenze di mag-

giore proiezione internazionale del nostro paese in tutti i settori di attività, coniugate con i condizionamenti imposti dalla finanza pubblica, nonché con l'obiettivo di una maggiore efficienza della rete degli uffici del Ministero, determinavano la necessità di una riorganizzazione in questo senso dell'amministrazione degli affari esteri.

È prevista la possibilità di strutture non elefantache, ma che con poco personale — quindi si tratta di strutture « leggere » sotto il profilo quantitativo — possano in ogni caso, alle dipendenze gerarchico-funzionali della missione diplomatica principale, operare in rappresentanza degli interessi del nostro paese ed anche attivarsi per una migliore rappresentanza delle necessità relative alle relazioni economiche internazionali dei nostri operatori economici.

L'articolo 7 modifica le parole « di un ufficio all'estero » contenute nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 8 è volto ad inserire nelle indicazioni delle principali funzioni degli uffici consolari di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 la funzione di assicurare l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane a favore dei cittadini residenti all'estero. L'innovazione di cui all'articolo 8 rappresenta un ulteriore punto fondamentale di questo disegno di legge, in attuazione del riconoscimento pieno da parte di questo Parlamento del diritto di voto per gli italiani all'estero.

L'articolo 9 modifica la rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 10, per quanto riguarda le scuole italiane e le altre istituzioni educative all'estero, opera un rinvio alla specifica normativa di settore che disciplina il funzionamento di tali istituzioni scolastiche all'estero.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che è preordinato all'indi-

viduazione del personale appartenente all'amministrazione degli affari esteri. L'articolo 12 del disegno di legge in esame ripropone una misura già elaborata nella scorsa legislatura, attraverso un provvedimento, l'atto Camera n. 6561-*septies* della XIII legislatura, che fu approvato in Commissione dalla Camera dei deputati, ma che successivamente decadde. È un provvedimento con il quale, in virtù delle contingenti e notevoli esigenze di servizio di questo tipo di amministrazione si delegifica la facoltà di dotare gli organici, prevedendo la possibilità di modificare, con regolamento *ex* articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 400 del 1988, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 13 introduce il sesto comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e concerne la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'amministrazione attraverso la possibilità di trattamenti di missione per studi di aggiornamento, in particolare in Italia e all'estero.

L'articolo 14 modifica la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed introduce un'altra innovazione di non poca importanza, dal momento che stabilisce nuovi criteri per la progressione in carriera e la promozione al grado di consigliere dei segretari di legazione, per i quali si prevede che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali. Oggi, infatti, è sempre più diffusa la possibilità per i giovani funzionari diplomatici del nostro paese di prestare servizio per qualche tempo anche presso delegazioni diplomatiche speciali, quali quelle di Taiwan o dell'Iraq, o presso Stati esteri o presso l'Unione europea. Si è ritenuta pertanto equa per i soggetti interessati che prestino servizio presso queste amministrazioni estere e vantaggiosa per l'amministrazione la possibilità di equiparare i periodi trascorsi presso queste am-

ministrazioni ai periodi una volta richiesti e previsti come trascorsi soltanto nelle nostre sedi diplomatiche.

L'articolo 15 introduce un'importante integrazione relativa alla funzionalità del servizio di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. Questa norma mira ad integrare le funzioni che al ministero e all'estero devono essere svolte per un periodo di almeno due anni nel grado di consigliere di ambasciata al fine della progressione in carriera e della nomina al più alto grado di ministro plenipotenziario.

L'articolo 16 riduce da sette a sei anni l'anzianità minima di grado che deve essere posseduta dai ministri plenipotenziari.

L'articolo 17 si compone di due parti. Con la prima parte, si sostituisce il terzo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica che disciplina l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, per escludere gli avvicendamenti dei capi missione dalla norma che rende obbligatorio procedere ai movimenti dei funzionari diplomatici solo nei mesi di giugno, luglio ed agosto. In effetti, le esigenze di servizio che inducono alla nomina dei capi missione non si conciliano sempre con una normativa troppo rigida, che rischia di comportare degli inconvenienti. La seconda parte dell'articolo 17 sostituisce il testo del quinto comma dell'articolo 110 dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri ed equipara al servizio prestato presso le organizzazioni internazionali quello svolto presso gli Stati esteri ai fini del periodo di servizio all'estero massimo consentito prima che i funzionari diplomatici debbano fare rientro al ministero.

L'articolo 18 conferma un'interpretazione dell'amministrazione relativa all'articolo 110-*bis* dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 19 modifica la rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'articolo 20, come il 19, sopprime talune disposizioni del testo originario che non hanno più ragion d'essere.

L'articolo 21 è stato riscritto in Commissione a seguito del lavoro emendativo e oggi prevede modificazioni all'articolo 168 dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri, di cui alle lettere *a*) e *b*) del nuovo testo distribuito.

L'articolo 22 sostituisce il primo comma dell'articolo 152 dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri unificando i contingenti degli impiegati a contratto che possono essere assunti. Questa modifica è stata ritenuta necessaria per potere avere un'unica e complessiva categoria dei contingenti a contratto, sia per quanto riguarda le rappresentanze diplomatiche, sia gli uffici consolari, sia gli istituti italiani di cultura all'estero.

La *ratio* di questa norma è duplice: integrare la possibilità di personale a contratto degli uffici italiani di cultura all'estero e, soprattutto, avere anche una maggiore flessibilità nell'utilizzazione di tale tipo di strumento. Si vuole optare, cioè, per un unico contingente di impiegati a contratto che, appunto, consenta una maggiore flessibilità e gestione del personale stesso.

L'articolo 23 modifica l'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, specificando in quali termini l'indennità venga mantenuta.

PRESIDENTE. Onorevole Oricchio, mi dispiace di interromperla, ma il tempo è stato superato.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore per la I Commissione*. In questo caso, signor Presidente, per gli articoli da 24 a 28 mi rimetto alla relazione scritta.

Rilevo soltanto che l'articolo 29 è stato riscritto per adeguare il testo al parere espresso dalla V Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Oricchio.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo condivide la puntuale ed esauriente relazione svolta dall'onorevole Oricchio su un provvedimento che introduce alcune integrazioni e modifiche alla normativa fondamentale dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri, vale a dire al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Essendo trascorsi quasi quarant'anni, appare ovvia la necessità di adeguare la normativa alle attuali esigenze e situazioni, frutto degli avvenuti mutamenti nell'assetto politico internazionale.

Le Commissioni hanno svolto un ottimo lavoro: è stato emendato l'articolo 8, sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi 20-*bis* e 24-*bis* e, per recepire le condizioni espresse nel parere della V Commissione, sono stati modificati gli articoli 6, 12, 20 e 20-*bis* ed è stato riformulato l'articolo 28, relativo alla copertura finanziaria.

Naturalmente, il Governo è aperto ad eventuali proposte emendative e si augura una veloce approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ranieri. Ne ha facoltà.

UMBERTO RANIERI. Signor Presidente, mi limiterò a poche considerazioni su un provvedimento che introduce all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri le modifiche rese necessarie a seguito degli interventi legislativi succedutisi, in particolare, nel biennio 1999-2001, i quali hanno avviato una riorganizzazione dell'assetto del ministero ed un riordino della carriera diplomatica. Si tratta, dunque, di un provvedimento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, necessarie per adeguare la normativa sulla quale si basa l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri alle novità legislative intervenute.

Sarebbe utile avere, nel prosieguo dei lavori, ulteriori specificazioni e chiarimenti relativi, in particolare, all'articolo 8 che, agli attuali compiti degli uffici con-

solari, aggiunge quello di assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (aspetto tra i più delicati, forse, del provvedimento al nostro esame). In presenza di una tale previsione, desideriamo sottolineare che, per quanto concerne tale nuova funzione, vi è l'esigenza di prevedere un complesso di iniziative dirette a fare in modo che della possibilità di esercitare il voto all'estero possano usufruire tutti i cittadini italiani aventi diritto, nel quadro del pieno rispetto delle procedure e delle regole che ci siamo dati.

È necessario un chiarimento relativo all'articolo 9, che definisce le scuole e gli istituti di educazione all'estero; forse nel testo, nella definizione di tali istituti e scuole, c'è un tratto eccessivo di genericità. Occorrerebbe forse avere più chiari i criteri, ma questo è un punto su cui potremmo avere dei chiarimenti e delle delucidazioni.

Quello che vorrei sottolineare è che le misure che si prevedono con questo provvedimento sono indispensabili, avendo negli scorsi anni il Parlamento approvato due riforme che hanno riguardato il Ministero degli affari esteri. La prima, nel 1999, che ha riguardato l'organizzazione della Farnesina, il riassetto dell'organizzazione centrale degli affari esteri, si proponeva di modernizzare il Ministero degli affari esteri, anche in sintonia con il nuovo quadro di responsabilità del nostro paese nell'Unione europea, e di adeguare e adottare modalità organizzative più efficaci, tipiche, per alcuni aspetti, delle amministrazioni degli esteri dei grandi paesi dell'Unione. In sostanza, si trattava di una riforma che aveva come obiettivo fondamentale l'adeguamento alla modernizzazione, lo svecchiamento di procedure, di moduli di lavoro, per consentire a un paese con l'ambizione di svolgere un ruolo centrale nell'Europa e sulla scena internazionale di disporre di un Ministero degli esteri efficace. L'obiettivo di quella riforma si proponeva anche di responsabilizzare sempre di più gli uffici e i funzionari, di valorizzare competenze e

capacità dei nostri diplomatici, il cui lavoro è apprezzato per competenza e professionalità in tutto il mondo.

L'altro cardine dell'azione riformatrice, che è giunta in porto prima della conclusione della precedente legislatura, nella primavera del 2001, riguardava il riordino della carriera diplomatica. Si trattava di una misura che si proponeva di introdurre elementi di maggiore flessibilità nella carriera diplomatica, in funzione dei compiti più complessi che essa deve assolvere in una situazione internazionale così difficile e complicata, e di creare anche condizioni per valorizzare le forze più giovani della carriera, prevedendo forme di responsabilizzazione, di assegnazione di funzioni a un complesso di forze più giovani all'interno della carriera diplomatica ma in grado di svolgere compiti anche più significativi.

Ora, visto che discutiamo di un provvedimento che cerca di modificare la normativa tradizionale, su cui si basa l'ordinamento dell'amministrazione degli esteri, tenendo conto delle novità introdotte da queste due riforme in particolare, mi auguro che il Governo lavori perché il Ministero degli affari esteri si muova proprio nella direzione tracciata dalle due riforme. Mi auguro anche che, insieme ad una più efficace e tempestiva capacità di iniziativa del ministero, si superino sempre di più chiusure e ristrettezze corporative che, a volte, si manifestano nell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

In sostanza, signor Presidente e signor sottosegretario, si tratta di misure di adeguamento della normativa che tengano conto delle novità intervenute nel biennio 1999-2001.

Vorrei ricordare, nell'ambito di questa discussione, le affermazioni rilasciate dal Governo, in particolare dal Presidente del Consiglio nel lungo anno dell'*interim*, relativamente alla necessità di adottare non solo misure di adeguamento alle precedenti riforme del tradizionale ordinamento dell'amministrazione, ma anche relativamente alla necessità, posta con enfasi, di un'ulteriore riforma del Ministero degli affari esteri. Ricordo quando fu pro-

spettata una riforma del Ministero degli affari esteri che agevolasse — credo si utilizzò proprio questa formula — le attività delle imprese italiane all'estero; sembrava che il Governo fosse animato da un proposito di radicale cambiamento di alcuni caratteri e tratti delle iniziative e del lavoro dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. In verità noi avvertimmo allora, in quel proclama, e provammo anche a dirlo, il prevalere di elementi di confusione circa la necessità di una riforma che accrescesse il tratto « imprenditoriale », diciamo così, dell'azione della nostra diplomazia all'estero. Probabilmente in quell'occasione si manifestò anche la tentazione di fare un po' di propaganda a buon mercato e di sollevare un po' di polverone.

Mi permetto di dire ciò perché di quei problemi non si è saputo più nulla, di quella volontà di radicale riforma del funzionamento del Ministero degli affari esteri (affermazione che avrebbe dovuto tenere conto, già allora, del fatto che negli anni precedenti erano state approvate due riforme) non si è saputo più nulla, né si trova traccia nelle posizioni espresse dal Governo nell'ambito della discussione odierna. Non si è saputo, ad esempio, molto di più sugli studi relativi alla ulteriore ristrutturazione del MAE che, allora fu detto dal Governo, erano stati affidati ad un'agenzia particolarmente esperta e competente che aveva operato anche in altri paesi e che avrebbe dovuto fornire non solo una valutazione dei problemi ma anche un quadro dei possibili interventi. Non si è saputo più nulla. Anche in quel caso si può dire che, in fondo, la montagna ha partorito un topolino.

Forse fu un bene per l'amministrazione del Ministero degli affari esteri considerato il carattere un po' improvvisato di quei proclami e considerato anche che, probabilmente, tale amministrazione resta, complessivamente, tra le più efficaci e sperimentate dell'amministrazione pubblica del nostro paese.

Tuttavia, vorrei sottolineare lo scarto tra i proclami e gli esiti, anche perché, considerato che non si fanno le nozze

con i fichi secchi, il funzionamento di un ministero come quello degli affari esteri la cui azione è per l'azione del Governo, avrebbe bisogno di un aumento delle risorse mentre, in quest'ultima finanziaria, abbiamo addirittura assistito ad un restringimento delle disponibilità finanziarie.

Tuttavia, nel discutere questo provvedimento, nel prendere atto delle ragioni che hanno portato il Governo a presentare questo testo, integrando e modificando la normativa tradizionale in funzione delle novità legislative intervenute negli scorsi anni, non sarebbe male che il nuovo ministro degli esteri, onorevole Frattini, trovasse l'occasione per informare la Camera, la Commissione esteri, degli esiti delle ricerche e delle discussioni — che, a quanto pare, si sono svolte in alcune sedi — circa lo stato dell'amministrazione degli esteri e la necessità di modificarne alcuni tratti essenziali, ricerche e discussioni delle quali non abbiamo più saputo nulla. Forse il nuovo ministro degli esteri questo potrebbe anche farlo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi permetta di ringraziarla soprattutto per il ricordo del giorno della memoria che lei ha voluto fare e di associarmi alle parole da lei pronunciate in quest'aula.

Abbiamo all'esame un provvedimento che produce innovazioni volte a favorire l'efficacia dell'azione dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri; si tratta sicuramente di innovazioni condivisibili e positive. Non vi è alcun dubbio che le disposizioni più significative presenti nel disegno di legge — cioè l'allargamento del consiglio di amministrazione, che viene esteso ai capi servizio ed al direttore dell'istituto diplomatico; l'inclusione degli istituti di cultura nel novero degli uffici all'estero; la possibilità di istituire sezioni

distaccate delle nostre ambasciate in paesi dove non è presente una struttura diplomatica italiana; l'introduzione di una sorta di aspettativa per motivi di studio a favore dei funzionari diplomatici che vogliono approfondire particolari materie di interesse per il nostro corpo diplomatico; la creazione di una speciale indennità a favore di tutto il personale per le lingue di difficile apprendimento (in modo da consentire anche lo studio delle lingue meno note e conosciute e, quindi, più ostiche, al fine di rendere sempre più efficace l'azione dei nostri diplomatici) — sono tutte positive, così come positivi sono gli aggiustamenti per la progressione delle carriere, soprattutto per i giovani diplomatici.

Tutti questi sono provvedimenti condivisibili, tant'è vero che su di essi esprimeremo un voto favorevole.

Mi domando però cosa abbia a che fare tutto questo con i proclami dell'allora ministro degli esteri, Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Abbiamo assistito ad un generoso tentativo, da parte del relatore Oricchio, di nobilitare questo provvedimento: egli ha infatti parlato di innovazioni che vivacizzano la nostra amministrazione. Il relatore ha gli « occhiali molto rosa »: questi sono sicuramente adeguamenti necessari e, ripeto, tutti condivisibili, ma non vi è nulla che vivacizzi la nostra compagine diplomatica all'estero. Per certi aspetti dico anche che è una fortuna non aver seguito la strada che aveva tracciato non molto tempo fa il Presidente Berlusconi con i suoi proclami; si trattava, infatti, di proclami in qualche modo un po' goffi, perché del tutto ignari di ciò che era avvenuto solo pochi mesi prima nella vita del Ministero degli affari esteri. La XIII legislatura, come ha ricordato il collega Ranieri, si è caratterizzata per due significative riforme di tale Ministero; la riforma, per tanta parte, era già stata attuata! Non vi era bisogno di trasformare i nostri diplomatici in rappresentanti di commercio con il passaporto diplomatico! Non se ne sentiva la necessità! Non se ne sentiva la necessità il Mini-

stero degli affari esteri, non sentiva questa necessità il nostro paese, non sente questa necessità la politica estera.

Fortunatamente i proclami del Presidente del Consiglio hanno partorito l'ennesimo topolino; non vi è alcun dubbio che il Governo, più i mesi passano, più dimostra di essere una straordinaria fattrice di topolini, tant'è vero che la cosa più urgente di cui avverte necessità il nostro paese è quella di dotarsi di un pifferaio magico per portare questi topolini tutti a mare. In questo paese abbiamo bisogno di governo.

Provvedimenti come questi — che sono provvedimenti di buonsenso e che, pertanto, incontrano il nostro consenso nonché il nostro voto favorevole — sono altra cosa rispetto alla necessità di governare seriamente questo paese, a cominciare dalla politica estera. Sarebbe molto più interessante che oggi potessimo discutere di una questione assai delicata che in questo momento attanaglia la scena internazionale, ossia della guerra. Mi riferisco non tanto alle problematiche concernenti la guerra contro l'Iraq, quanto ai grandissimi problemi di relazioni internazionali e di politica internazionale che la discussione sta facendo venire alla luce. Siamo assistendo ripetutamente a dichiarazioni concernenti la necessità di una guerra preventiva. Con ciò concludo: che cosa significa guerra preventiva? Qual è la nozione di diritto internazionale che consente di avviarcì lungo una sciagurata strada di cui conosciamo l'inizio, ma non sappiamo dove ci condurrà?

Probabilmente, se il Governo, anziché partorire questi topolini, avesse la capacità di riflettere, assieme al Parlamento, su queste grandi questioni, sarebbe più utile per tutti. Ciò non avviene; accontentiamoci di questo topolino che, una volta tanto, non è zoppo, ma in grado di camminare da solo. Esprimeremo, pertanto, un voto favorevole sul provvedimento in discussione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 2788)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la I Commissione, onorevole Oricchio, anche in sostituzione del relatore per la III Commissione.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, intervengo brevemente e non affronterò i problemi di maggior peso sollevati nel corso della discussione. Stiamo esaminando un disegno di legge e gli aspetti concernenti la guerra e la necessità di riferire in Parlamento da parte del titolare del Ministero degli affari esteri costituiscono questioni che, a mio avviso, esulano, per un verso, dal dibattito che stiamo svolgendo e, per altro verso, dalle competenze del relatore.

Quanto al problema dei topolini, ritengo che siamo in Parlamento e non in un negozio di animali. Vorrei soltanto sottolineare con piacere come anche i rappresentanti delle forze di opposizione abbiano rilevato che l'inserimento degli istituti italiani di cultura all'estero, la creazione delle sezioni distaccate delle sedi diplomatiche, le particolari agevolazioni di carriera per coloro che intendono approfondire materie particolari, le indennità previste per chi si dedica allo studio di lingue di difficile apprendimento che comunque sono necessarie per l'amministrazione degli affari esteri, nonché la possibilità di ridisegnare gli stessi organi di vertice dell'amministrazione e dei consigli di amministrazione del Ministero degli affari esteri, siano tutte iniziative necessarie. Bisogna prendere atto che esse sono state attuate da questo Governo ed in questo momento non è possibile valutare fino a che punto rientrano o meno in un ulteriore progetto riformatore del Ministero degli affari esteri. Tuttavia, mi sembra che, se queste importanti innovazioni si apprestano a diventare legge anche con il voto dell'opposizione, il merito di ciò vada attribuito all'attuale Governo e non ad altri.

Probabilmente, chi è stato al Governo — e forse rimpiange di non esservi più — dovrebbe porsi il problema del motivo per cui queste innovazioni non siano state attuate prima. Peraltro, le istituzioni delle sezioni diplomatiche all'estero in tutti i paesi potevano essere già necessarie quando l'Italia si apprestava ad avere un proprio componente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ci si dovrebbe chiedere il motivo per cui nei mesi scorsi questa possibilità, che, ad un certo momento, sembrava ovvia per il nostro paese (che è il terzo contributore per apporti economici delle Nazioni Unite), si è leggermente incrinata, se non vanificata.

Ritengo che, anche per effetto di provvedimenti di cui gli altri si dichiarano fautori ma che questo Governo rende oggi possibili, il futuro delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero sarà migliore e più all'altezza del ruolo del nostro paese, che mi sembra mai come oggi abbia assunto nel novero internazionale una posizione di rispetto e di dignità, che forse prima non ha mai avuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli Ranieri e Bressa che, come opposizione, hanno fatto la loro parte con l'onestà intellettuale che li contraddistingue. Posso assicurare che anche il Governo farà bene la sua parte.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 236 — D'iniziativa del senatore Giaretta: Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (approvata dal Senato) (2453) e dell'abbinata proposta di legge: Ruzzante (1499) (ore 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già

approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Giaretta: Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Ruzzante.

La ripartizione dei tempi del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2453)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca disposizioni volte a modificare la vigente normativa in materia di esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da grave infermità. La proposta di legge è volta a novellare sia il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sia il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

L'attuale articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati stabilisce in via generale che gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

Il successivo secondo comma, tuttavia, dispone una deroga in quanto consente che gli elettori affetti da gravi infermità — i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga

gravità — esercitino il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Gli accompagnatori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune.

I successivi commi dell'articolo in esame stabiliscono che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido e che sul suo certificato elettorale sia fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale ha assolto tale compito; si stabilisce inoltre che i presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

A tal riguardo si ricorda che a seguito dell'introduzione della tessera elettorale — in luogo del certificato — l'annotazione è apposta all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio di voto.

L'accompagnatore è tenuto a consegnare il certificato dell'elettore accompagnato e il presidente del seggio deve accertare, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, registrando nel verbale il modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento e il nome e cognome dell'accompagnatore; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Secondo la normativa vigente sono ammessi al voto assistito e dispensati dalla presentazione del certificato medico gli elettori ciechi, quelli amputati delle mani e quelli colpiti da paralisi.

Negli altri casi, ove l'elettore non produca un'idonea certificazione medica, è rimesso al presidente di seggio l'accertamento dell'effettività dell'impedimento. In ogni caso, l'impedimento deve essere riconducibile alla riduzione della capacità visiva o alla mobilità degli arti superiori,

non essendo consentito il voto assistito per le infermità che colpiscano altro tipo di capacità dell'elettore.

La proposta di legge in discussione, come precedentemente anticipato, si propone di introdurre modifiche alla suddetta disciplina al fine di rendere più semplice la procedura per l'esercizio del voto dei cittadini affetti da grave infermità.

In particolare con l'articolo 1, comma 1, ci si propone di rimuovere il requisito di iscrizione nello stesso comune per l'accompagnatore dell'elettore che necessita di assistenza per l'espressione del voto. Come si è detto, ai sensi della normativa vigente, gli accompagnatori devono essere « iscritti nel comune ». L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame prevede invece che l'accompagnatore possa essere iscritto « in un qualsiasi comune della Repubblica ».

Il comma 2 dello stesso articolo 1 introduce la possibilità che sulla tessera elettorale sia indicato — su richiesta dell'elettore, attraverso l'apposizione di un simbolo o codice — il diritto al voto assistito.

L'annotazione del diritto al voto assistito è volta ad eliminare il ricorso alla richiesta, e alla successiva presentazione, di certificazioni mediche in occasione di ogni elezione. All'annotazione si procede su richiesta dell'elettore; pertanto per gli elettori che non avvanzeranno specifica istanza continueranno ad applicarsi le norme vigenti che prevedono l'esibizione del certificato medico.

L'annotazione del diritto al voto assistito deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

La proposta di legge, per il suo contenuto altamente condivisibile, è stata approvata al Senato da una larghissima maggioranza e anche durante l'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali sul suo contenuto hanno concordato tutti i gruppi. Per tutti questi motivi se ne auspica una sollecita approvazione definitiva, anche con la prospet-

tiva che questa proposta possa diventare legge prima dello svolgimento delle prossime elezioni, previste per la primavera entrante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Confermo l'assoluta convergenza del Governo su questa proposta di legge, soprattutto sull'intendimento che essa sottende, cioè quello di rendere sempre più agevole l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani, anche a coloro che dovessero trovarsi in condizioni particolari, come è appunto la condizione di grave infermità. Tutto quello che tende ad agevolare l'esercizio del diritto di voto non può che essere condiviso dal Governo. Peraltro il testo del provvedimento è elaborato in modo da garantire il rispetto delle salvaguardie in tema di garanzie della *privacy*. Credo quindi che esso sia assolutamente condivisibile e per questo se ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi iscritti in discussione generale, poiché oggi assistono ai nostri lavori delle scolaresche e dato che esse vedono un'aula desolatamente vuota, vorrei dire loro, perché lo sappiano, che, quando si svolgono queste discussioni sulle linee generali dei provvedimenti, ad esse intervengono il relatore ed i colleghi interessati all'esame più specifico e generale della materia in oggetto, mentre il dibattito per le modifiche, per gli emendamenti e per l'approfondimento specifico si svolgerà in altre sedute. Non si tratta, quindi, di un disinteresse della Camera né dei deputati, ma di una fase funzionale, per così dire istruttoria in senso lato, che serve a mettere a conoscenza sul provvedimento all'ordine del giorno.

Dico questo perché molte volte sui giornali si dice che i deputati non sono presenti ai lavori parlamentari. In realtà non è così: essi hanno spesso altri impegni e il fatto è che in questo caso si determina funzionalmente un interesse meno intenso

da parte del resto dell'Assemblea, che sarà successivamente informata. Ve lo dico per la vostra possibile valutazione.

È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Con questo mio intervento vorrei motivare il voto favorevole che il mio gruppo esprimerà sul provvedimento al nostro esame. Tutti sappiamo che in questa materia, attinente alle modalità di espressione del voto da parte degli elettori che hanno problemi fisici, vi è da rispettare la duplice e contrapposta esigenza prevista dall'articolo 48 della Costituzione: da un lato il pieno diritto all'elettorato attivo; dall'altro l'affermazione, prevista in particolare dal secondo comma dell'articolo 48, che il voto è personale, libero e segreto.

Si tratta di due principi costituzionali, di eguale importanza, che hanno trovato la loro disciplina e il loro soddisfacimento da un lato nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361 (per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati), dall'altro nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (per quanto riguarda le cosiddette elezioni amministrative). Queste due norme, di contenuto sostanzialmente identico, prevedono una serie di modalità atte a garantire che l'esigenza di far votare una serie di soggetti affetti da handicap fisici che impediscono loro di esercitare il diritto di voto (come ad esempio i ciechi, gli amputati delle mani e gli altri soggetti affetti da gravi impedimenti) non si trasformi invece in una manipolazione del voto.

A tal fine, la proposta di legge prevede una serie di cautele e di accortezze, in particolare quella di consentire che sul certificato elettorale dell'accompagnatore si attesti questa circostanza, per evitare quella che una volta era un'usanza, vale a dire il fatto che le persone portassero molti soggetti affetti da handicap a votare, con una conseguente alterazione del voto.

Tutto ciò è stato costruito da una lunga ed approfondita giurisprudenza dei giudici amministrativi, in particolare del Consiglio

di Stato che, specialmente negli anni sessanta e settanta, si è visto oberato di ricorsi in questa materia, che oramai ha trovato una sua definitiva sistemazione.

Tuttavia, sia nella legge del 1960 sia in quella del 1957, vi era un'inutile richiesta che, con questa proposta di legge, viene eliminata, vale a dire il fatto che l'accompagnatore fosse un elettore del comune. D'altra parte, tale disposizione non aveva alcuna inerenza con l'esigenza, di grandissima importanza — che prima ho ricordato —, relativa alla certezza del voto; dunque, appare assolutamente opportuna la sua eliminazione. Questa previsione aveva complicato notevolmente tali esigenze, anche in considerazione del fatto che i familiari degli anziani spesso non sono più residenti nel comune; tra l'altro, occorre ricordare che spesso, specie negli ultimi anni, ai servizi sociali sono addetti giovani che scelgono di svolgere il servizio civile e che la maggior parte delle volte non sono elettori di quel comune.

Dunque, la necessità di modificare tale disposizione appare evidente e poiché non intacca i principi contenuti nell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, esprimeremo un voto favorevole sul presente provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, anch'io, a nome del gruppo di Forza Italia, confermo il nostro favore alla presente proposta di legge, affinché sia approvata al più presto.

In sostanza, questo provvedimento rispetta appieno la Costituzione, conciliando — come ha testè evidenziato il collega Marone — l'articolo 48 con gli articoli 2 e 3 e auspico che nell'applicazione della Costituzione si sia tutti d'accordo. Come recita l'articolo 48, il voto è segreto, è personale, ma occorre ricordare che gli articoli 2 e 3 stabiliscono che tutti sono uguali di fronte alla legge, quindi anche gli handicappati.

Tuttavia, riconoscendo che anche i soggetti portatori di handicap devono votare,

occorre garantire che ciò possa avvenire nel modo più chiaro ed agevole e questa proposta di legge adempie proprio a questa esigenza, soprattutto dopo l'introduzione della tessera elettorale.

Si prevede, infatti, che non è necessario che l'accompagnatore sia dello stesso comune — infatti, tale possibilità si allarga ad altri soggetti — e che è preferibile che sulla tessera elettorale ci sia il timbro — sempre che l'elettore lo voglia — al fine di evitare di presentare ogni volta il certificato medico.

Si tratta di un'esigenza sacrosanta, quindi confermo ancora una volta il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2453)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali (1619-2451-2676) (ore 17,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle

proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali.

La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1619)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge s'intende dare risposta alle richieste formulate da molte forze politiche di giungere ad una semplificazione delle procedure per la presentazione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali. L'esigenza è avvertita soprattutto per quei partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano già dimostrato, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, di rappresentare un numero significativo di elettori.

Appare, infatti, inutilmente gravoso per questi soggetti politici, che hanno già dimostrato la propria capacità rappresentativa e, quindi, il proprio radicamento sul territorio, il mantenimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione per la presentazione delle liste e delle candidature.

È bene ricordare che nell'ordinamento italiano esiste già una normativa che prevede l'esclusione per alcuni soggetti politici da tali adempimenti. Infatti, l'attuale normativa per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i

partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, anche in una sola delle Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Con una specifica previsione, inserita nel 1984, è stato altresì stabilito che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo e, a seguito di un'ulteriore modificazione introdotta nel 1990, anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Il principio, quindi, è già presente nell'ordinamento e con la proposta in esame si intende estenderlo anche alle elezioni politiche, provinciali e comunali. Facendo riferimento esclusivamente alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle Camere, è noto che l'attuale disciplina prevede, per le elezioni della Camera dei deputati, che la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Dette sottoscrizioni devono essere autenticate.

Per quanto riguarda la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, la normativa prevede che la stessa deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 4.000 e da non più

di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Per quanto riguarda le elezioni del Senato della Repubblica, la normativa attuale prevede che la dichiarazione di presentazione delle candidature nei singoli collegi deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Il testo elaborato dalla Commissione, dopo un lungo ed approfondito esame, iniziato il 28 maggio 2002, intende semplificare in maniera significativa la suddetta procedura, prevedendo una normativa uniforme per le elezioni politiche e per le elezioni provinciali e comunali.

All'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione si prevede, infatti, che, in occasione di elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione debba essere richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si siano costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare ovvero in una componente politica del gruppo misto riconosciuta in una delle due Camere. Al comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede che nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici con le caratteristiche sopra descritte ogni volta che essi utilizzino i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Infine,

si prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito, movimento o gruppo politico esente da tale obbligo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito, movimento o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.

Una volta semplificata la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature, è apparso opportuno modificare anche l'attuale sistema sanzionatorio previsto per la violazione della normativa precedentemente illustrata. Infatti, con l'articolo 2 si introducono modifiche alle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. A tal fine si ricorda che le norme contenute nel primo testo unico si applicano anche per le elezioni del Senato mentre le norme contenute nel secondo si applicano anche alle elezioni provinciali. In particolare, per le elezioni politiche, attraverso una modifica del secondo e del terzo comma dell'articolo 100 del citato testo unico, si prevede che chiunque formi falsamente, in tutto o in parte, le schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali o alteri uno di tali atti veri, o sostituisca, sopprima o distrugga, in tutto o in parte, uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. Alla stessa pena soggiace chiunque faccia scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Inoltre, si prevede che, se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro. In particolare, per quanto riguarda i fatti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature, si prevede che chiunque commetta uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, reati concer-